

della ripartizione del volume contingente relativo al primo e al secondo trimestre dell'anno in corso;

considerando che, per ciascun periodo interessato, le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente; che per tener conto di questa eventualità ed evitare qualsiasi discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro che abbia totalmente utilizzato la sua quota proceda al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente al periodo in questione; che tale prelievo deve essere effettuato, da ciascuno Stato membro, allorché ciascuna delle sue quote è quasi completamente esaurita, e questo per tante volte quante ne permette la riserva per il periodo considerato; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se durante uno dei periodi in questione la riserva comunitaria è quasi completamente esaurita, è indispensabile che gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata della loro quota iniziale e degli eventuali prelievi, per il

periodo considerato, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, il dazio doganale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti, originari del Marocco, di seguito elencati è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario qui sotto indicato:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingente (in tonnellate)	Dati contingenti (in %)
09.1101	ex 1604 13 10 ex 1604 20 50	Preparazioni e conserve di sardine, della specie <i>Sardina pilchardus</i>	17 500 (peso netto)	0

(1) Codici TARIC: 1604 13 10 \* 10  
1604 20 50 \* 11

Nei limiti di questo contingente tariffario, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati conformemente al regolamento CEE n. 3189/88.

### Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte di 10 500 tonnellate del contingente è ripartita tra taluni Stati membri; le quote corrispondenti al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre ammontano — rispettivamente — ai quantitativi indicati in appresso:

Stati membri	1° semestre (60 %)		2° semestre (40 %)
	1° trimestre (35 %)	2° trimestre (25 %)	
Benelux	294	210	335
Danimarca	75	54	86
Germania	805	574	920
Grecia	64	46	73
Francia	1 638	1 170	1 872
Irlanda	99	71	113
Italia	52	37	60
Regno Unito	6489	463	741
	3 675	2 625	4 200

3. La seconda parte di 7 000 tonnellate del contingente, ripartita in 2 450, 1 750 e 2 800 tonnellate corrispondenti — rispettivamente — al primo trimestre, al secondo trimestre ed al secondo semestre, costituisce la riserva comunitaria.

4. Se dei prodotti della specie sono presentati negli altri Stati membri, corredati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

5. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri di cui al paragrafo 2, versano senza indugio nella riserva i quantitativi delle quote loro assegnate al momento della ripartizione del volume contingente relativo al primo ed al secondo trimestre, le quali non siano state utilizzate al 31 marzo ed al 30 giugno 1990.

### Articolo 3

Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione versata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 5 o dell'articolo 4 — è utilizzata integralmente, si applicano le disposizioni qui di seguito indicate.